Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 luglio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

(1611)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1252.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 7, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, il quarto comma è soppresso ed è sostituito dal seguente nuovo comma:

« Altri enti e privati, qualora concorrano al mantenimento dell'Università con un contributo superiore a lire 400 milioni a fondo perduto o un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni, hanno pure diritto di designare, ciascuno, un proprio rappresentante ».

Art. 2.

Nell'art. 39, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia della lingua greca.

Art. 3.

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

filologia italiana;
letteratura teatrale italiana;
geografia regionale;
storia regionale;
paleografia e diplomatica;
archivistica;
biblioteconomia;
museologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1253.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come apresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

semiologia.

Nell'art. 52, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

semiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1254.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Veduto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità delle università e degli istituti di istruzione universitaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;

Considerata la necessità di adeguare a detto regolamento, in sede di ristrutturazione degli istituti, le norme che regolano la gestione amministrativa e contabile degli istituti della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università predetta;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 157, 158, 160, 161, relativi agli istituti annessi alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 157. — Gli istituti, costituiti presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, ciascuno dei quali comprende più discipline di insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le facoltà ed i corsi di laurea e di indirizzo, le attività didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dagli statuti, o, in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi.

A tale scopo l'istituto disporrà di attrezzature autonome e di personale in misura adeguata alle esigenze didattico-scientifiche.

Ad ogni singolo istituto saranno aggregati anche altri insegnamenti contemplati o che verranno istituiti, relativi a materie che possono essere riconosciute affini.

Art. 158. — Gli istituti sono retti dalle disposizioni dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dalle altre norme vigenti ed in particolare dalle disposizioni che seguono:

a) sono membri dell'istituto i professori ufficiali, gli assistenti di ruolo nonché i ricercatori;

b) il direttore dell'istituto è un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto. Il direttore coordina e sovrintende all'attività dell'istituto, è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e resta in carica un triennio. Il direttore informerà dei più rilevanti problemi i membri dell'istituto almeno una volta all'anno, all'inizio dell'anno accademico previo opportuno avviso pubblico. In mancanza di professori ordinari e straordinari si applicano le norme di cui al comma 4 dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80;

c) il consiglio di istituto, presieduto dal direttore, è costituito dai professori ufficiali, assistenti e da una rappresentanza di ricercatori, da uno a cinque, qualora essi superino il numero di tre.

Art. 160. — Gli istituti dispongono dei fondi di funzionamento così come previsto dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Art. 161. — Sono costituiti presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia i seguenti istituti:

1) istituto di anatomia umana normale;

2) istituto di anestesiologia e rianimazione e terapia intensiva;

3) istituto di biochimica cellulare e molecolare;

4) istituto di biologia e patologia molecolare « L. Califano »;

5) istituto di chirurgia dell'apparato locomotore e chirurgia d'urgenza;

6) istituto di chirurgia generale e scienze gastroenterologiche;

7) istituto di chirurgia generale e trapianti d'organo;

8) istituto di dermatologia, chirurgie plastica e maxillo-facciale;

9) istituto di discipline odontostomatologiche;

10) istituto di farmacologia sperimentale e clinica;

11) istituto di ginecologia, ostetricia e fisiopatologia della riproduzione umana;

12) istituto di igiene e medicina preventiva;

13) istituto delle malattie del sistema nervoso;

14) istituto di medicina dell'età evolutiva;

15) istituto di medicina interna, cardiologia e cardiochirurgia;

16) istituto di medicina interna e malattie dismetaboliche;

17) istituto di medicina pubblica e della sicurezza sociale;

18) istituto di medicina socio-territoriale;

19) istituto di neurochirurgia;

20) istituto di oftalmologia;

21) istituto di oncologia;

22) istituto di patologia;

23) istituto di patologia e clinica O.R.L. e foniatria;

24) istituto di patologia toracica;

25) istituto di pediatria;

26) istituto di scienze biochimiche;

27) istituto di scienze biochimico-fisiche;

28) istituto di scienze delle dinamiche relazionali in medicina;

29) istituto di scienze endocrinologiche;

30) istituto di scienze fisiologiche umane;

31) istituto di scienze microbiologiche e virologiche;

32) istituto di scienze radiologiche;

33) istituto di strutture biologiche e di ultrastruttura cellulare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1984
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 41

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 giugno 1984.

Pagamento del premio e del premio complementare alla nascita dei vitelli per la campagna 1984-85.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1064/84 del Consiglio, del 16 aprile 1984, relativo alla concessione di un premio e di un premio complementare, per la nascita dei vitelli per la campagna 1984-85;

Visto il regolamento (CEE) n. 1354/84 della commissione che stabilisce le modalità di applicazione per il pagamento del premio e del premio complementare per la nascita dei vitelli;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Considerato che agli Stati membri sono demandati la definizione delle norme nazionali nonché i controlli necessari a garantire l'osservanza dei regolamenti;

Considerata la difficoltà in cui versa la zootecnia ed in particolare l'allevamento bovino e la conseguente opportunità di adottare tutte le misure che possono contribuire a sostenere il mercato, compresa quindi la facoltà concessa all'Italia di liquidare anche un premio complementare alla nascita dei vitelli;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1064/84 e n. 1354/84, citati nelle premesse, il premio ed il premio complementare alla nascita dei vitelli sono concessi a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1984-85 e terminano alla fine della stessa campagna, fatte salve proroghe decise dal Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della Comunità europea.

Il premio complementare è pagato nella misura di 19 ECU.

Art. 2.

Alla corresponsione dei due premi provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. la quale comunica alle regioni ed alle province autonome le procedure amministrative ai fini della istruzione delle domande, dei controlli e della liquidazione dei premi stessi.

Le regioni e le province autonome designano, con atto specifico, gli uffici ai quali vengono affidate le funzioni previste dal presente decreto.

Art. 3.

Gli organismi regionali summenzionati provvedono alla identificazione del vitello utilizzando una fascetta auricolare o altri mezzi equivalenti.

Gli stessi organismi verificano l'esistenza in vita del vitello al sesto mese di età.

Art. 4.

Per la concessione del premio gli allevatori, detentori della vacca genitrice, devono presentare domanda agli organismi designati dalle regioni, rispettando le disposizioni di applicazione che saranno emanate dall'A.I.M.A.

La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla nascita del vitello e deve contenere l'impegno dell'allevatore a mantenere in vita il vitello stesso per un periodo di sei mesi.

Detto impegno può essere trasferito ad altri con notifica, da parte dell'allevatore detentore della vacca genitrice, allo stesso ufficio presso il quale è stata presentata la domanda del premio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(3608)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 giugno 1984.
Varianti al programma di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 6 giugno 1981;

Premesso che occorre provvedere ad apportare varianti sia al programma dei lavori predisposto in applicazione delle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404, sia a quello del citato decreto interministeriale 1° giugno 1981;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per l'esecuzione o il completamento dei lavori negli istituti di Aosta C.C., Bologna C.C., Benevento C.C., Como C.C., Padova C.R., Foggia C.C., Melfi C.C., Paola C.C., Vallo della Lucania C.C., Teramo C.C., Brescia C.P.M., Sulmona C.C., Vasto C.C., Saluzzo C.C., Vicenza C.C., attesa la necessità di avere urgentemente la disponibilità degli stessi;

Considerato che l'attuale disponibilità di fondi non consente l'integrazione totale dei finanziamenti necessari per le citate opere, si rende necessario procedere al recupero parziale o totale del finanziamento, salvo poi il successivo reintegro, dai sottoelencati istituti: Crotone C.C., Rossano C.C.;

Ritenuta la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

E' approvato lo stralcio parziale o totale del finanziamento, salvo poi il successivo reintegro, dei seguenti istituti con a fianco indicata la somma in riduzione:

Rossano C.C.:		
Legge n. 404/77 - Esercizio 1981	L. 1.000.000.000	
Legge n. 404/77 - Esercizio 1982	» 1.400.000.000	
Legge n. 119/81 - Esercizio 1981	» 4.400.000.000	
Legge n. 119/81 - Esercizio 1983	» 1.000.000.000	
Legge n. 119/81 - Esercizio 1984	» 3.000.000.000	
		L. 10.800.000.000
Crotone C.C.:		
Legge n. 119/81 - Esercizio 1983		» 4.900.000.000
Totale . . .		L. 15.700.000.000

E' approvata l'assegnazione dei fondi necessari per l'esecuzione delle opere negli istituti appresso indicati da prelevarsi dallo stanziamento di cui all'art. 20 della legge 30 marzo 1981 e dal recupero sopra indicato:

Benevento C.C.:		
Legge n. 404/77 - Esercizio 1981		L. 1.000.000.000
Vicenza C.C.:		
Legge n. 404/77 - Esercizio 1982	L. 1.400.000.000	
Legge n. 119/81 - Esercizio 1981	» 200.000.000	
Legge n. 119/81 - Esercizio 1983	» 1.000.000.000	
Legge n. 119/81 - Esercizio 1984	» 185.000.000	
		L. 2.785.000.000

Sulmona CC.CR.:		
Legge n. 119/81 - Esercizio 1981		L. 3.000.000.000
Foggia C.C.:		
Legge n. 119/81 - Esercizio 1981		» 1.200.000.000
Como C.C.:		
Legge n. 119/81 - Esercizio 1983		» 900.000.000
Teramo C.C.:		
Legge n. 119/81 - Esercizio 1983	L. 4.000.000.000	
Legge n. 119/81 - Esercizio 1984	» 4.000.000.000	
		L. 8.000.000.000
Aosta C.C.:		
Legge n. 119/81 - Esercizio 1984		» 382.000.000
Padova C.R.:		
Legge n. 119/81 - Esercizio 1984		» 5.300.000.000
Bologna C.C.:		
Legge n. 119/81 - Esercizio 1984		» 4.100.000.000
Melfi C.C.:		
Legge n. 119/81 - Esercizio 1984		» 2.500.000.000
Paola C.C.:		
Legge n. 119/81 - Esercizio 1984		» 4.150.000.000
Vasto C.C.:		
Legge n. 119/81 - Esercizio 1984		» 3.355.000.000
Vallo della Lucania C.C.:		
Legge n. 119/81 - Esercizio 1984		» 51.000.000
Saluzzo C.C.:		
Legge n. 119/81 - Esercizio 1984		» 735.000.000
Brescia C.P.M.:		
Legge n. 119/81 - Esercizio 1984		» 3.900.000.000
		L. 41.358.000.000

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con le leggi 24 aprile 1980, n. 146 (art. 25) e 30 marzo 1981, n. 119, (art. 20) è la seguente: per l'esercizio finanziario 1984 L. 312.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(3533)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto 12 maggio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Ilaria Quinta a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 21 novembre 1968, rep. 214458, reg. soc. 183/69;

società cooperativa agricola Cooperativa Tiberina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Vomero in data 21 dicembre 1977, rep. 145706, reg. soc. 6433;

società cooperativa edilizia AECA 76 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mascolo in data 20 settembre 1976, rep. 1849; reg. soc. 3887/76;

società cooperativa edilizia S. Anna 71 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Franci in data 30 luglio 1971, rep. 142335, reg. soc. 2684/71;

società cooperativa Juventus a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 5 aprile 1973, rep. 59216, registro soc. 1829/73;

società cooperativa edilizia Pestum a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cappello in data 29 marzo 1971, rep. 7476, reg. soc. 1518/71;

società cooperativa edilizia Plutia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito de Martino in data 6 marzo 1972, rep. 22422, reg. soc. 1234/72;

società cooperativa edilizia realizzazioni immobiliari Urbe 1978 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Riboldi coadiuvato di Attagnile in data 11 dicembre 1978, rep. 23501, reg. soc. 339/79;

società cooperativa edilizia Residenza Poggio Velino 1978 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Riboldi coadiuvato di Attagnile in data 11 dicembre 1978, rep. 23505, reg. soc. 340/79;

società cooperativa agricola Sabina Romana Allevatori società cooperativa agricolo-zootecnica a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Viola in data 12 dicembre 1975, rep. 10490, reg. soc. 154/76;

società cooperativa edilizia Monte Amaro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 22 ottobre 1976, rep. 46191, reg. soc. 4184/76;

società cooperativa di produzione e lavoro Minerva 2000 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pelloni in data 9 gennaio 1980, rep. 26735, reg. soc. 2850/80;

società cooperativa edilizia S. Valentino a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Novello in data 5 ottobre 1964, rep. 21547, registro società 484/65;

società cooperativa di produzione e lavoro Nuova informazione a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Paolillo in data 5 aprile 1978, rep. 790, reg. soc. 1737/78;

società cooperativa edilizia Adelfia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fallaco in data 22 gennaio 1964, rep. 113894, reg. soc. 1103;

società cooperativa edilizia Aurelia VIII a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 13 dicembre 1963, rep. 7105, reg. soc. 309;

società cooperativa di produzione e lavoro Spazio 2000, cooperativa musicale di arte varia, pop, folk, underground a r. l., con sede in Roma, costituita per rogito Jemma in data 2 marzo 1977, rep. 20610, reg. soc. 1493;

società cooperativa di produzione e lavoro Carpenteria meccanica ardeatina a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 22 luglio 1978, rep. 44359, reg. soc. 2951/78;

società cooperativa di produzione e lavoro Koinè a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Garroni in data 23 febbraio 1979, rep. 1798 reg. soc. 1423/79;

società cooperativa edilizia Le Querce 80 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Di Ciommo in data 22 ottobre 1979, rep. 2907, reg. soc. 4071/79;

società cooperativa edilizia La Giara a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 21 maggio 1973, rep. 37899, reg. soc. 2660/73;

socieà cooperativa edilizia Somalcasa sedicesima a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Mauro in data 24 novembre 1970, rep. 47492, reg. soc. 323/71;

società cooperativa edilizia Meta d'Abruzzo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 1° dicembre 1976, rep. 46500, reg. soc. 4880/76;

società cooperativa edilizia Aquila a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Salerno in data 12 dicembre 1978, rep. 51161, reg. soc. 410/79.

(3234)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:
diritto commerciale.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di agraria:
nutrizione e alimentazione animale.

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura latina.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:
diritto internazionale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze politiche:
storia della filosofia.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di magistero:
geografia politica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3611)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 5 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1739 —	1739 —	1738,90	1739 —	1739 —	1739 —	1739 —	1739 —	1739 —	—
Marco germanico	614,150	614,150	614,50	614,150	614,15	614,57	614,200	614,150	614,150	—
Franco francese	200,180	200,180	200,10	200,180	200,10	200,18	200,180	200,180	200,180	—
Fiorino olandese	544,340	544,340	545,25	544,340	544,10	544,29	544,250	544,340	544,340	—
Franco belga	30,226	30,226	30,05	30,226	30,25	30,22	30,233	30,226	30,226	—
Lira sterlina	2303 —	2303 —	2340 —	2303 —	2305 —	2303,50	2304 —	2303 —	2303 —	—
Lira irlandese	1880,250	1880,250	1880 —	1880,250	1881 —	1880,32	1880,400	1880,250	1880,250	—
Corona danese	167,590	167,590	167,70	167,590	167,60	167,73	167,670	167,590	167,590	—
E.C.U.	1372,900	1372,900	1374,74	1372,900	1374,15	1372,32	1371,750	1372,900	1372,900	—
Dollaro canadese	1307,700	1307,700	1308 —	1307,700	1307,20	1307,77	1307,850	1307,700	1307,700	—
Yen giapponese	7,231	7,231	7,25	7,231	7,23	7,23	7,232	7,231	7,231	—
Franco svizzero	731,810	731,810	732 —	731,810	732,10	732,05	732,300	731,810	731,810	—
Scellino austriaco	87,565	87,565	87,58	87,565	87,23	87,56	87,560	87,565	87,565	—
Corona norvegese	213,450	213,450	213,50	213,450	213,50	213,56	213,670	213,450	213,450	—
Corona svedese	210,500	210,500	210,50	210,500	216,40	210,41	210,320	210,500	210,500	—
FIM	290,700	290,700	290,75	290,700	290,65	290,70	290,700	290,700	290,700	—
Escudo portoghese	11,680	11,680	11,70	11,680	11,70	11,72	11,760	11,680	11,680	—
Peseta spagnola	10,845	10,845	10,83	10,845	10,83	10,86	10,844	10,845	10,845	—

Media dei titoli del 5 luglio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,250
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	92,800
» 6% » » 1970-85	88,800
» 6% » » 1971-86	84,700
» 6% » » 1972-87	88,750
» 9% » » 1975-90	84 —
» 9% » » 1976-91	94,250
» 10% » » 1977-92	94,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	82,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93 —
» » » 1-4-1981/86 16%	100,500
» » » 1-6-1981/86 16%	102,500
» » » 1-8-1982/84 19%	99,600
» » » TR 2,5% 1983/93	106,900
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,450
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,550
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84	100,050
» » » » 1-10-1982/84	100,400
» » » » 1-11-1982/84	100,550
» » » » 1-12-1982/84	100,700
» » » » 1- 1-1983/85	100,500
» » » » 1- 2-1983/85	100,250
» » » » 1- 3-1983/85	100,250
» » » » 1- 4-1983/85	100,450
» » » » 1- 5-1983/85	100,550
» » » » 1- 6-1983/85	101,015
» » » » 1- 1-1982/86	101,750
» » » » 1- 3-1982/86	101,750
» » » » 1- 5-1982/86	101,700
» » » » 1- 6-1982/86	102,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1982/86	102,100
» » » » 1- 8-1982/86	101,450
» » » » 1- 9-1982/86	101,050
» » » » 1-10-1982/86	101,300
» » » » 1-11-1982/86	101,300
» » » » 1-12-1982/86	101,400
» » » » 1- 7-1983/86	100,450
» » » » 1- 8-1983/86	100,125
» » » » 1- 9-1983/86	100,100
» » » » 1-10-1983/86	100,300
» » » » 1- 1-1983/87	101,850
» » » » 1- 2-1983/87	101,400
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101,125
» » » » 1- 5-1983/87	101,050
» » » » 1- 6-1983/87	101,300
» » » » 1-11-1983/87	100,075
» » » » 1- 7-1983/88	101,300
» » » » 1- 8-1983/88	100,800
» » » » 1- 9-1983/88	100,825
» » » » 1-10-1983/88	100,725
» » » » 1-11-1983/88	100,875
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,400
» » » 18% 1- 1-1985	101,625
» » » 17% 1- 5-1985	101,550
» » » 17% 1- 7-1985	102,400
» » » 17% 1-10-1985	102,300
» » » 16% 1- 1-1986	102,050
» » Nov. 12% 1-10-1987	95,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,500
» » » » 1983/90 11,50%	100,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 luglio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1739 —
Marco germanico	614,175
Franco francese	200,180
Fiorino olandese	544,295
Franco belga	30,229
Lira sterlina	2303,500
Lira irlandese	1880,325
Corona danese	167,630
E.C.U.	1372,320
Dollaro canadese	1307,775
Yen giapponese	7,231
Franco svizzero	732,055
Scellino austriaco	87,562
Corona norvegese	213,560
Corona svedese	210,410
FIM	290,700
Escudo portoghese	11,720
Peseta spagnola	10,844

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Mediocredito delle Venezie

Con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 7 giugno 1984, è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito delle Venezie.

(3592)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Coefficiente di rivalutazione dei prezzi per gli anni 1981 e 1982, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183.

Con decreto ministeriale 18 maggio 1984, n. 652, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1984, registro n. 9, foglio n. 201, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 della legge 26 maggio 1975, n. 183, ai fini dell'aggiornamento degli importi ammessi a contributo e dei contributi già concessi, in dipendenza del terremoto dell'agosto 1962, nei casi previsti dall'art. 9 della legge medesima, il coefficiente di rivalutazione per l'anno 1981 è stabilito in 5,489 e per il 1982 in 6,449.

(3460)

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente, del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ericina di Erice, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Valderice, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 23 giugno 1984 il dott. Giovanni Mannerucci, nato a Bari il 28 giugno 1921, è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Giovanni Blasi, nato a Roma il 25 giugno 1933, prof. Giuseppe Evangelista, nato a Trapani l'8 dicembre 1941, avv. Filippo Tortorici, nato a Palermo il 17 gennaio 1947, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana Ericina di Erice, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Valderice (Trapani), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del *citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive* modificazioni.

Nella riunione del 25 giugno 1984, tenuta dal comitato di sorveglianza della C.R.A. di Ericina — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto dell'assessore al bilancio ed alle finanze della regione siciliana in data 22 giugno 1984 in applicazione dell'art. 57, lettera *c*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — l'avv. Giovanni Blasi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni.

(3590-3591)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 16 giugno 1984, n. **20**.

Autotrasporto di merci per conto di terzi. Spese sostenute all'estero nell'esercizio di impresa. Deducibilità. Condizioni.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Per opportuna conoscenza e norma si trascrive qui di seguito il testo della risoluzione n. 11 del 4 maggio 1984, adottata in merito alla questione in oggetto indicata e diretta all'ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Roma.

« Il comitato d'intesa degli autotrasportatori per conto terzi (ANITA - FAI - FITA) ha posto istanza a questo Ministero volta ad ottenere la declaratoria di deducibilità dal reddito d'impresa delle spese sostenute all'estero dagli autotrasportatori di merci per conto terzi per l'esercizio della propria attività, quali quelle, ad esempio, relative al pagamento di pedaggi, carburante, interventi meccanici, etc. e documentate secondo la legislazione dello Stato estero.

Ciò premesso lo scrivente ritiene che la richiesta di cui sopra sia meritevole d'accoglimento, trattandosi di spese afferenti ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa quali componenti negativi e come tali deducibili nella determinazione del reddito stesso ai sensi dell'art. 74, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in correlazione con l'art. 56 dello stesso decreto.

La deducibilità di tali spese è subordinata alla sussistenza dei requisiti della certezza, sia in relazione all'*an* che al *quantum*, dell'inerenza e della competenza, richiesti dal citato art. 74, nonché alla condizione che esse risultino regolarmente registrate nelle scritture contabili prescritte, rispettivamente, per le imprese obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e per quelle ammesse a fruire del regime della contabilità semplificata, ai sensi delle disposizioni contenute nei commi terzo e quarto dello stesso art. 74. Occorre altresì che le spese in parola siano comprovate da idonea documentazione conservata secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Quanto al tipo di documento da valere come prova delle spese sostenute si osserva che esso, di regola, deve contenere la ditta, la denominazione sociale o ragione sociale e la residenza o domicilio e comunque il nome e cognome dei soggetti fra i quali viene effettuata l'operazione economica da cui traggono origine le spese, la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione ed i relativi corrispettivi, nonché la data in cui l'operazione stessa è stata posta in essere.

Tuttavia questo Ministero, tenuta presente la diversità degli ordinamenti giuridici degli Stati esteri rispetto a quello nazionale, è dell'avviso che possa essere riconosciuta idonea la documentazione rilasciata nello

Stato estero secondo la legislazione ivi in vigore, ancorché non conforme a quella prescritta dalla disciplina italiana.

Tale idoneità va riconosciuta anche quando il documento di spesa sia sprovvisto degli estremi di identificazione dell'autotrasportatore, a condizione però che esso contenga l'indicazione dei beni acquistati o delle prestazioni di servizio cui la spesa stessa si riferisce, nonché della ditta fornitrice e sempre che la legislazione dello Stato estero non preveda l'obbligatorietà della contestuale emissione di un documento, contenente i requisiti sopra indicati, su esplicita richiesta del cliente.

Va inoltre precisato che la deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di cui trattasi è subordinata alla ulteriore condizione che esse siano state effettivamente sostenute nel tempo di effettuazione dell'attività del singolo trasporto.

Resta altresì salva ed impregiudicata la potestà dell'Amministrazione finanziaria di accertare, in sede di controllo delle dichiarazioni annuali dei redditi, oltre che la sussistenza delle condizioni suindicate, la qualità e la congruità delle spese portate in deduzione dal reddito allo scopo di assicurare che esse siano afferenti all'esercizio dell'attività di autotrasporto ed adeguate, quanto alla loro entità, alla natura dei beni acquistati o delle prestazioni ricevute.

Gli uffici distrettuali, per il tramite degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette, avranno cura di rappresentare, ove occorra, a questa Direzione generale le eventuali questioni che dovessero insorgere in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi degli interessati in ordine alla validità del titolo di spesa, per le istruzioni che riterrà di dover impartire al riguardo alla stregua della normativa comunitaria o di quella vigente nello Stato estero. Firmato: Visentini ».

Si invitano gli uffici distrettuali delle imposte dirette ad attenersi alle presenti istruzioni accusandone ricevuta alle rispettive intendenze di finanza; queste ultime, unitamente agli ispettorati compartimentali, forniranno un cenno di ricevuta allo scrivente.

Il direttore generale: MONACHESI

(3595)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a tredici posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983, concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 421, relativo all'unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, istituiti, rispettivamente, con legge 16 agosto 1962, n. 1291, di cui al quadro VIII e con il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, di cui alla tabella VI;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati ed operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni dell'organico previste dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Tenuto conto, altresì, delle indisponibilità dell'organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente l'istituzione dei ruoli locali della provincia di Bolzano;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto, altresì, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie e dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1983, un concorso, per esami, a ventotto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità in relazione alle attuali esigenze di servizio, di riservare tredici dei predetti posti ad uffici maggiormente carenti di personale aventi sede nelle regioni della Italia centrale;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a tredici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Sede di destinazione e modalità di assegnazione

I candidati che conseguiranno la nomina verranno destinati a prestare servizio in una delle sottoindicate sedi:

ragioneria provinciale dello Stato di Arezzo;
ragioneria provinciale dello Stato di Ascoli Piceno;
ragioneria provinciale dello Stato di Chieti;
ragioneria provinciale dello Stato di Firenze;
ragioneria provinciale dello Stato di Grosseto;
ragioneria provinciale dello Stato di Livorno;
ragioneria provinciale dello Stato di Lucca;
ragioneria provinciale dello Stato di Macerata;
ragioneria provinciale dello Stato di Massa Carrara;
ragioneria provinciale dello Stato di Perugia;
ragioneria provinciale dello Stato di Pesaro-Urbino;
ragioneria provinciale dello Stato di Teramo;
ragioneria provinciale dello Stato di Terni.

L'assegnazione sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria di merito e quello delle preferenze espresse da ciascun concorrente nella domanda di ammissione.

Gli aspiranti, pertanto, sono tenuti ad elencare nella domanda, secondo l'ordine di preferenza, tutte le sedi provinciali suindicate.

In caso di mancata o insufficiente elencazione, si terrà conto dell'ordine indicato nel presente articolo.

I vincitori del concorso, dovranno permanere nella sede assegnata per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei prescritti requisiti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato, ovvero alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni sotto precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo di reato;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, nel caso di nomina, a raggiungere una delle sedi di cui all'art. 2 del presente bando, indicando ai fini dell'assegnazione tutte le predette sedi in ordine di preferenza;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.
Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio. Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze; elementi di diritto costituzionale ed amministrativo.

La seconda prova scritta verterà sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento ed attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

Il diario delle suddette prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 20 *settembre* 1984.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Per aver accesso all'aula di esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 8 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 7.
Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 8.
Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 9.
Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli, giusto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 10.
Formazione ed approvazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 7.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.
Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 3 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, debbono presentare, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana; tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso; pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo a da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole e avranno l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

I medesimi saranno inquadrati, altresì, nella sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il corrispondente trattamento economico.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà prefissato un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1984
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 317

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

(*Dati da redigere a macchina o in stampatello*)

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . . . e residente dal (2) . . . . .
in . . . . (provincia di . . . . .)
via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tredici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi di cui all'art. 2 del bando di concorso.

Ai fini dell'eventuale assegnazione esprime il seguente ordine di preferenza (7): . . . .

Data, ...

Firma (8) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . .

Eventuale numero telefonico: prefisso . . numero . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Sì o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) Il candidato deve elencare, secondo l'ordine di preferenza, tutte le sedi regionali e provinciali, indicate nell'art. 2 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(3319)

Concorso a quindici posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Napoli

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Napoli è stato bandito con decreto ministeriale 9 agosto 1980;

Considerato che risultano attualmente vacanti quindici posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Napoli;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quindici posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Napoli.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Napoli entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione — che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro Divisione XIII — i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche, demografiche e attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopraspecificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante s'impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Napoli;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Napoli della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, e risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rapresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c)*, primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per uguale periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopraspecificate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 15 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1984
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 65

(3521)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di segretario nel ruolo del personale della ex carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso, per esami, a tre posti di segretario in prova (settimo livello) nel ruolo del personale della ex carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 25 maggio 1984, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Induno n. 4, dalle ore 8 dei giorni 24 e 25 ottobre 1984.

(3518)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 185 del 6 luglio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, in Roma: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di collaboratore (carriera direttiva) e due posti di assistente (carriera di concetto).

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227